



NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Domenica
20 Luglio 2014

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

**DOMANI
SULLE PAGINE
DEL SOLE 24 ORE**

RISCOSSIONE
Regole più stringenti
per le nuove rate
► in Norme e tributi

DICHIARAZIONI
Unico impone la scelta
sull'exit tax
► in Norme e tributi

10
L'alternativa alla sospensione è
il versamento in dieci rate annuali

L'ESPERTO RISPONDE
Tutte le risposte
ai quesiti dei lettori
► in allegato

Lavoro. Il decreto Poletti riconosce le regole sul diritto ai fini dell'assunzione stabilite dalla contrattazione collettiva

«Precedenza» decisa dai contratti

Nell'autotrasporto in presenza di più candidati prevale il più anziano

Giampiero Falasca

Con la riforma Poletti il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato è diventato un tema di grande centralità. L'istituto, in realtà, era già previsto dalla legislazione preesistente, ma è salito agli onori della cronaca con la recente riforma in quanto ha subito tre modifiche importanti. Il diritto di precedenza si concretizza nella possibilità per un lavoratore a termine di rivendicare l'assunzione presso lo stesso datore di lavoro qualora questi voglia impiegare una persona a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Il diritto si perfeziona quando il lavoratore ha svolto un periodo minimo, anche non consecutivo, di lavoro di almeno sei mesi e un giorno, e può estendersi sino a 12 mesi dalla fine del rapporto a termine.

Le innovazioni del decreto Poletti sono tre: si prevede che nel computo dei sei mesi rientrano anche i periodi di congedo obbligatorio per maternità; il diritto viene esteso (ma solo per le lavoratrici madri) rispetto alle future assunzioni a termine e, infine, viene sancito l'obbligo di ricordare, nella lettera di assunzione, la possibilità di fare ricorso a tale istituto.

Un punto qualificante della normativa preesistente, confermato dalla riforma, consiste nell'ampio rinvio operato in favore della contrattazione collettiva: le regole del diritto di precedenza possono essere modificate, a proprio piacimento,

dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. Questa delega è stata attuata in maniera molto diversa dalle parti sociali.

Il contratto del commercio assegna al secondo livello contrattuale (accordi territoriali oppure aziendali) la facoltà di integrare la disciplina legale. Il contratto del turismo stabilisce che il diritto di precedenza deve essere esercitato entro tre mesi (e non sei) dalla data di cessazione del rapporto. L'intesa

LA COPERTURA

Nell'industria chimica il periodo entro il quale può essere fatta valere la «tutela» è ridotta da un anno a tre mesi

inoltre assegna al lavoratore un termine per comunicare l'eventuale rinuncia (30 giorni). Sono esclusi dal diritto di precedenza i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e quelli licenziati per giusta causa, e viene data facoltà ai contratti di secondo livello di definire altre esclusioni.

L'accordo per l'industria chimica conferma la disciplina legale, ma riduce a tre mesi (rispetto a 12 previsti di legge) la durata del periodo durante il quale vigè il diritto di precedenza. L'accordo collettivo per il settore degli autotrasporti riproduce in maniera abbastanza fedel-

mente la disciplina legale, con una sola integrazione: il periodo entro il quale il lavoratore, a pena di decadenza, deve manifestare l'intenzione di fruire del diritto di precedenza viene ridotto a tre mesi. Inoltre, il contratto prevede che a parità di richieste prevalga l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha un'età anagrafica più avanzata. Lo stesso criterio viene utilizzato nel contratto lapidei. Altri contratti rinunciano a disciplinare il diritto di precedenza, ma si concentrano sulla stabilizzazione. Questo accade nel metalmeccanico, dove si stabilisce che i lavoratori che, per mansioni equivalenti, lavorano per un periodo superiore a 44 mesi con contratti a termine oppure di somministrazione, maturano il diritto a essere assunti a tempo indeterminato.

Con la stabilizzazione si afferma un principio diverso dal diritto di precedenza, perché si determina un automatismo (superi una certa durata, diventi a tempo indeterminato) che nell'altro istituto manca, ma comunque l'obiettivo finale è lo stesso, cioè agevolare la trasformazione in rapporti stabili dei contratti a termine.

I contratti collettivi non regolano il diritto di precedenza dei lavoratori impiegati con la somministrazione di lavoro, in quanto questo rapporto non è soggetto alla regola legislativa che ha dato origine all'istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il diritto di precedenza

LA DISCIPLINA LEGALE

01 | LA RIVENDICAZIONE

Il dipendente con contratto a tempo a termine ha il diritto di rivendicare l'assunzione presso lo stesso datore di lavoro, qualora questi voglia impiegare una persona a tempo indeterminato per le medesime mansioni (per le lavoratrici madri, il diritto vale anche rispetto alle future assunzioni a termine)

02 | IL PERIODO MINIMO

Il diritto si perfeziona quando il lavoratore ha svolto un periodo minimo, anche non

consecutivo, di lavoro di almeno 6 mesi e 1 giorno (nel computo dei 6 mesi rientrano anche i periodi di congedo obbligatorio per maternità)

03 | L'OBBLIGO DEL DATORE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di ricordare, nella lettera di assunzione, la possibilità del lavoratore di fare ricorso a tale istituto

04 | L'ADESIONE

La volontà di fruire del diritto di precedenza deve essere manifestata, a pena di

decadenza, entro 6 mesi dalla fine del rapporto

05 | L'ESTENSIONE

Una volta manifestata la volontà di fruire del diritto, lo stesso si estende sino a 12 mesi dalla fine del rapporto a termine

06 | LE MODIFICHE

Le regole del diritto di precedenza possono essere modificate dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale

LA DISCIPLINA INTEGRATIVA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

01 | COMMERCIO

Il contratto del commercio assegna al secondo livello contrattuale (accordi territoriali oppure aziendali) la facoltà di integrare la disciplina legale

02 | TURISMO

Nel settore del turismo il diritto di precedenza deve essere esercitato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il lavoratore deve comunicare l'eventuale rinuncia entro 30 giorni. Sono esclusi dal diritto di

precedenza i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia, e quelli licenziati per giusta causa. Facoltà ai contratti di secondo livello di definire ulteriori esclusioni

03 | AUTOTRASPORTI

Il periodo entro il quale il lavoratore, a pena di decadenza, deve manifestare l'intenzione di fruire del diritto di precedenza viene ridotto a tre mesi. A parità di richieste, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la

stessa azienda mediante precedenti rapporti a termine oppure l'età anagrafica più avanzata

04 | LAPIDEI

A parità di richieste, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda mediante precedenti rapporti a termine oppure l'età anagrafica più avanzata

05 | INDUSTRIA CHIMICA

Si riduce a 3 mesi la durata del periodo durante il quale vigè il diritto di precedenza

La giurisprudenza. Dopo la sentenza della Cassazione sulla convocazione dell'assemblea

Rappresentanza, garantismo dei giudici

Giuseppe Bulgarini d'Elci

La recente sentenza della Suprema corte 15437 del 4 luglio (si veda «Il Sole 24 ORE» del 10 luglio) che ha riconosciuto la titolarità del diritto di indire le assemblee ai singoli componenti della **Rsu** (rappresentanza sindacale unitaria), sul presupposto della nuova nozione di «rappresentatività sostanziale» delle organizzazioni sindacali, espressa dalla più recente Corte costituzionale, ripropone il tema della definizione di criteri oggettivi utili a misurare la effettiva capacità dei sindacati di essere rappresentativi e, quindi, di proporsi come interlocutori istituzionali della controparte datoriale, tra l'altro, nell'ambito delle relazioni industriali.

Con la sentenza 231 del 23 luglio 2013 la Corte costituzionale, aggiornando e, per certi versi, ribaltando la precedente posizione espressa all'indomani del referendum del 1995 sull'articolo 19 della legge 300/1970, ha affermato l'incostituzionalità di quest'ultima norma nella parte in cui, al comma 1, non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano partecipato, comunque,

IL QUADRO

La fine dell'unità sindacale ha messo tra parentesi i criteri tradizionali per misurare il consenso dei lavoratori

alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La precedente posizione della Corte costituzionale, di contro, espressa nella sentenza 244 del 12 luglio 1996, era nel senso della manifesta infondatezza di identiche questioni di legittimità costituzionale del menzionato articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 300/1970, sul presupposto che la sottoscrizione del contratto collettivo, in quanto indice della capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, costituiva adeguato criterio di misurazione della forza del sindacato e della sua rappresentatività.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, che a 17 anni di distanza dal suo preceden-

te intervento si è espressa con una sentenza additiva dell'articolo 19, comma 1 della legge 300/1970 - tale per cui rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, benché non abbiano sottoscritto il contratto collettivo, hanno partecipato alle trattative - è stata giustificata dalla Corte con i profondi mutamenti intervenuti nelle relazioni sindacali. La tesi della sottoscrizione del contratto collettivo come indice di misurazione della rappresentatività del sindacato era stata accreditata, in questo senso, in un contesto contrassegnato dalla sostanziale unità di azione delle organizzazioni sindacali e dalla conseguente stipulazione unitaria dei contratti collettivi, ma non si poteva più giustifi-

care in una situazione caratterizzata, viceversa, dalla rottura dell'unità di azione sindacale e dalla stipulazione di contratti collettivi separati, di cui le contrattazioni registrate nella galleria Fiat (vedasi Pomigiano d'Arco e Mirafiori) hanno costituito uno specchio esemplare.

Facendo leva su queste considerazioni, la Corte costituzionale ha preso atto che utilizzando la sottoscrizione dei contratti collettivi come criterio esclusivo di misurazione della rappresentatività, in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 della legge 300/1970, si perviene alla negazione di una capacità di rappresentanza che può esistere, invece, nei fatti ed esprimersi nel consenso riconosciuto dai lavoratori dell'unità produttiva. La Corte costituzionale ha, quindi, concluso che il criterio più adeguato alla misurazione della effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali nel mutato quadro del-

le relazioni industriali, caratterizzato oggi da frammentazione delle sigle sindacali, è costituita dalla partecipazione alle trattative sulle materie oggetto di contrattazione collettiva.

In quest'ultimo passaggio della nuova posizione elaborata dal giudice delle leggi risiedono le maggiori incognite che pesano sul futuro delle relazioni sindacali, in quanto, come è stato segnalato da autorevoli interpreti del giuslavoro, il nuovo parametro partecipativo non è misurabile attraverso un criterio oggettivo, quale era l'aver sottoscritto il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, rendendo necessario individuare quando, con quali modalità e termini, la partecipazione delle sigle sindacali alla negoziazione relativa ai contratti collettivi venga ad acquisire rilievo ai fini della misurazione della rappresentatività prevista dall'articolo 19, comma 1 della legge 300/1970.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano dell'Istruzione. Richiesta di stabilizzare 28mila professori e 4.500 Ata

Scuola, si tratta per 32.500 assunzioni

Claudio Tucci

Quindicimila professori "su posti comuni" per coprire il turn over. Altri 13mila per il sostegno, la seconda tranche del piano triennale di stabilizzazioni varato lo scorso anno dal decreto Carrozza. Più 4.500 Ata (il personale tecnico amministrativo) per un totale di 32.500 assunzioni che potrebbero scattare a settembre. Il ministero dell'Istruzione sta trattando con Mef e Funzione pubblica il piano di immissioni in ruolo 2014. Le stabilizzazioni sul sostegno sono finanziate direttamente dalla legge 104 (con circa 108 milioni l'anno). Gli altri 15mila docenti

previsti copriranno i pensionamenti che «quest'anno hanno risentito meno degli effetti della legge Monti-Fornero», ha spiegato il capo dipartimento per l'Istruzione del Miur, Luciano Chiappetta, in un colloquio con «Il Sole 24 ORE». Le prime stime di gennaio sul turn over indicavano cifre minori (poco più di 8mila posti) ma poi sono cresciute. Una possibile spiegazione, ha detto Chiappetta, «è che nella scuola, in passato, si entrava dopo aver svolto altri impieghi e quindi l'eventuale riconferimento, a fini pensionistici, dei questi periodi contributivi può aver agevolato le fuoriuscite. Negli anni 70 e 80, per esempio,

sono stati assorbiti molti lavoratori che provenivano dalle poste o dalle ferrovie dello Stato».

Il reclutamento dei nuovi docenti avverrà secondo il criterio introdotto 15 anni fa: il 50% dei posti sarà attribuito sulla base delle graduatorie e esaurimento (dove stazionano ancora circa 155mila precari "storici") e il restante 50% sulla base dei concorsi. In primis, quello bandito nel 2012 dall'ex ministro, Francesco Profumo. Degli 11.542 posti messi a selezione, quest'anno sono stati assunti 3.527 docenti. A settembre entreranno in ruolo gli ulteriori vincitori, probabilmente una buona fetta dei restanti 8.015 (le graduatorie

comunque hanno validità triennale). Questi numeri non tengono conto dei circa 4mila docenti ("Quota 96") che potrebbero andare in pensione con i requisiti pre-Fornero, la cui sorte però è legata al Dl Madia sulla Pa. C'è poi il piano triennale di assunzioni su tutti i posti liberi e disponibili contenuto del Dl 104 «che il Miur vuole portare avanti», ha detto Chiappetta: «Parliamo, per i docenti, di 14mila posti vacanti, ma a cui il Mef sottrae i circa 6mila soprannumerari. Insomma, si potrebbero liberare altri 8mila posti. Per gli Ata questa partita vale ulteriori 4.500 posti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale Civile di Roma Sezione Fallimentare
Fall. 15/13 T.I.S. Tecniche Idraulico Stradali S.r.l., G.D. dott.ssa Daniela Cavaliere vende:
Lotto n. 1. Progettazione, produzione, test, vendita ed installazione di giunti di dilatazione ed appoggi strutturali: Attrezzature, Macchinari, Materie prime, Rimanenze prodotti finiti, Rimanenze finali, Requisiti Speciali della Categoria SOA 05 11 (progettazione e costruzione) - Classe VI. Avviamento, il marchio "TIS Connecting Structures", il Sito WEB ed il Tesoro di Ingegneria dei Mutanti e degli Appoggi. Prezzo base € 267.323,69 rilanci minimi € 5.000,00; Lotto n. 2. Costruzione e manutenzione di strade, autostrade, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funiculari, piste aeroportuali e relative opere complementari: Attrezzamenti d'ufficio, Attrezzature, Macchinari, Automezzi, Macchine d'ufficio, Auto e motociccoli, Materie prime, Requisiti Speciali della Categoria SOA 05 15 - Classe IV BIS e Requisiti Speciali della Categoria SOA 05 12 - Classe III (barriere e protezioni stradali). Prezzo base € 219.803,92 rilanci minimi € 5.000,00; Lotto n. 3. Brevetto "CAM" per invenzione industriale descritta come "sistema per la riqualificazione strutturale delle murature particolarmente adatto al miglioramento sismico della risposta degli edifici in muratura. Prezzo base € 387.435,70 rilanci minimi € 10.000,00. I partecipanti alla vendita dovranno dichiarare di aver preso visione di tutte le condizioni di vendita e dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni stessi come da programma di liquidazione e sua integrazione. Offerte in busta chiusa da depositarsi presso lo studio del Curatore entro il 05.08.2014, ore 19.00 cauzionate del 10% del prezzo base. Info curatore 06.80693292.

LA TUA NUOVA HOME PAGE.
www.ilsole24ore.com/casa24

AEROPORTI DI PUGLIA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA COMMERCIALE, PROGETTAZIONE, DESIGN ED INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA, ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER L'ALLESTIMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA COMUNICAZIONE INFORMATICA E PUBBLICITARIA NEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA).
Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 27.08.2014 all'indirizzo Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari, 70128 BARI - PALESE. Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE il giorno 11.7.2014 e pubblicato sulla GURI del 16.7.2014. Il Bando, il disciplinare, lo schema di contratto e le planimetrie sono disponibili sul sito della società www.aeroportidipuglia.it (tel. 080.5800258; fax 080.5800225).
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini